



IN CONGEDO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

A.N.M.C.R.I.

REGOLAMENTO

CAPO PRIMO

NORME GENERALI E DI INDIRIZZO

Art. 1 FINALITA'

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art.2 dello Statuto, i Consiglieri Nazionali, i Delegati Regionali, i Presidenti Provinciali ed i Presidenti delle Sezioni, richiamandosi allo spirito di Corpo che unisce i componenti del Sodalizio, sono tenuti a promuovere in campo nazionale, regionale, provinciale e sezionale iniziative a sfondo patriottico, culturale, conviviale e di lecito e sano divertimento, visite d'interesse artistico, esercitazioni di carattere addestrativo, gite turistiche, manifestazioni sportive, visite a stabilimenti industriali, militari e d'interesse comune. Il tutto rivolto ad elevare lo spirito associativo ed a mantenere vivo il sentimento della collegialità, della fraternità e della solidarietà fra i soci, anche al fine di favorire il volontariato per il concorso alla protezione civile che potrà essere attuato in ambito locale, regionale e nazionale.

Art.2 RADUNO NAZIONALE

Per il raggiungimento degli stessi fini, l'Associazione effettua, di massima, un raduno nazionale ogni quattro anni nelle località stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale (art.41 dello Statuto).

E' in facoltà dei Delegati Regionali, altresì, di indire raduni regionali allorchè ne risulti possibile l'organizzazione e la riuscita a livello locale.

Le direttive generali per i raduni sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale. La loro organizzazione è affidata ad un Comitato Esecutivo che è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale o dai singoli Delegati Regionali, previa intese con i rispettivi Presidenti Provinciali e la relativa attività è coordinata dal Presidente Nazionale o dal Delegato Regionale competente i quali, per le decisioni di maggiore importanza, tengono conto del parere del Presidente Provinciale nella cui giurisdizione ha luogo il raduno regionale.

La riuscita dei raduni, che rivestono notevole importanza ai fini del prestigio e dell'affermazione dell'Associazione, è affidata alla collaborazione di tutti gli organi direttivi e di tutti i soci.

Il Presidente del Comitato Esecutivo del raduno è tenuto a presentare al Presidente Nazionale, o al Delegato Regionale che lo ha indetto, entro un mese dal termine del

raduno, una relazione riassuntiva del raduno ed un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute con i relativi documenti giustificativi .

Art.3

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio è redatta in carta libera su modello conforme a quello di cui al formulario in allegato 1.

Art.4

TESSERAMENTO E QUOTE SOCIALI

La misura delle quote sociali è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è comunicata agli Organi periferici entro il mese di ottobre.

Il suindicato Consiglio si riserva di stabilire e comunicare, annualmente, i criteri di massima per l'utilizzazione e ripartizione delle quote.

La tessera, conforme al modello determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale, costituisce il solo documento valido per attestare l'appartenenza all'Associazione e viene rinnovata ogni anno mediante indicazione dell'annualità a cura della Sezione.

Le quote associative, previste dall'art.6 dello Statuto, debbono essere versate dai soci in unica soluzione annuale. Ogni socio ha l'obbligo, entro il mese di marzo, di rinnovare la tessera e di versare l'importo della quota relativa.

Le sezioni debbono versare alla Presidenza Nazionale in unica soluzione entro il 30 giugno ed il 30 novembre la percentuale di un terzo delle quote riscosse da tutti i soci tesserati.

Qualora un socio iscritto alla Sezione Centrale passi a far parte di altra Sezione, o un socio iscritto ad una Sezione passi a far parte della Sezione Centrale o di un'altra Sezione, la quota precedentemente versata rimane assegnata alla Sezione perdente.

A norma di quanto previsto dall'art.5 dello Statuto non può essere accettata l'iscrizione di ex militari o di ex infermiere volontarie che siano stati radiati dal rispettivo Corpo o riformati per malattie mentali, non dovute a causa di servizio o che con il loro comportamento abbiano arrecato danno all'immagine dei Corpi di appartenenza.

Art.5 VESSILLI E DISTINTIVI SOCIALI

La Presidenza Nazionale dell'Associazione è provvista della Bandiera Nazionale guarnita sui tre lati esterni da una frangia dorata e recante al centro della fascia bianca il simbolo araldico dell'Associazione, risultante in allegato 2 al presente Regolamento.

L'asta è guarnita, all'attaccatura con la freccia, di una cravatta di misura regolamentare di color azzurro, terminante con frangia dorata e recante la scritta in oro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA"

Gli organi periferici dell'Associazione possono essere provvisti di insegne di altro tipo, conformi a quanto deliberato al riguardo dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le scorte alla Bandiera Nazionale dell'Associazione ed a quelle eventuali delle unità periferiche sono costituite ciascuna da due componenti dell'Associazione oltre all'alfiere.

Il distintivo sociale è determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle manifestazioni a carattere ufficiale, gli appartenenti all'A.N.M.C.R.I. debbono recare il distintivo sociale ed indossare il copricapo militare (bustina o basco), nonchè il fazzoletto da collo previsto per l'uniforme C.B.T.S. del Corpo di appartenenza.

Art.6 CARICHE SOCIALI

Le gerarchie sociali, come previsto dall'art.14 dello Statuto, sono esclusivamente di carica e non di grado ma comportano ugualmente, da parte di chi le ricopre, l'osservanza perfetta dei normali doveri disciplinari verso i soci più elevati in grado o più anziani nel grado.

Le cariche sociali sono attribuite per elezione da parte dei soci o per conferimento diretto dall'autorità investita del relativo potere secondo quanto espressamente determinato al riguardo dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto, nel caso di subentro per sostituzione di una carica, il nuovo titolare cessa allo scadere del quadriennio previsto per tale carica, indipendentemente dalla data di assunzione della medesima e del tempo trascorso nella stessa.

Il subentro ha luogo con il primo in graduatoria dei non eletti.

E' fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto al riguardo.

ART.7
PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI

A norma dell'art.1 dello Statuto, i Generali della C.R.I. che rivestano o abbiano rivestito la carica di Ispettore al vertice del Corpo Militare della C.R.I., sono Presidenti Onorari dell'A.N.M.C.R.I..

Allorchè si verifichi il caso che più di un Generale C.R.I. si trovi ad essere titolare di tale riconoscimento, i meno elevati in grado o i meno anziani in grado si fregiano della qualifica di Presidente Nazionale Onorario Aggiunto.

Tutti i Presidenti Onorari, comunque, con parità di rango ai sensi degli artt.18 e 19 dello Statuto, sono Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale con voto consultivo ed a pieno titolo dell'Assemblea Nazionale come previsto dall'art. 17 dello Statuto medesimo.

Art.8
SEZIONE CENTRALE

E' istituita la Sezione Centrale presso la Presidenza Nazionale dell'Associazione, alla quale sono iscritti d'ufficio:

- i Presidenti Nazionali Onorari;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice Presidenti Nazionali;
- il Segretario Generale;
- i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- i Componenti del Collegio dei Probiviri;
- i Delegati Regionali;
- i Soci Onorari.

Le attribuzioni di Presidente della Sezione Centrale sono esercitate di diritto dal Segretario Generale per delega del Presidente Nazionale.

L'appartenenza alla Sezione Centrale dei soci che ricoprono le cariche suddette cessa contestualmente alla cessazione dalla carica ricoperta e d'ufficio il socio cessato dalla Sezione Centrale viene restituito alla Sezione d'origine.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9 dello Statuto, funge costituito il Consiglio Direttivo della Sezione Centrale con i cinque Soci più elevati in grado o più anziani nel grado appartenenti alla Sezione medesima.

ART.9 SEZIONI

La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione.

Può sorgere anche per iniziativa spontanea di alcuni militari C.R.I. in congedo (non meno di tre) che se ne facciano promotori ed avanzino la relativa richiesta al Presidente Nazionale, il quale autorizza, sentito il parere del Delegato Regionale.

Si costituisce con atto formale, sottoscritto da non meno di quindici militari C.R.I. in congedo, atto che deve essere inoltrato per tramite del Delegato Regionale al Presidente Nazionale per la ratifica.

La Sezione è autonoma per quanto riguarda la propria organizzazione ed amministrazione ed in tale quadro risponde in esclusiva di obbligazioni eventualmente contratte verso terzi.

La Sezione ha le dipendenze previste dallo Statuto e dal Regolamento ed è soggetta in via primaria al Presidente Provinciale nell'esercizio dei poteri previsti dall'art.25 dello Statuto.

ART.10 DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Il ritiro della tessera nei casi previsti dall'art.8 dello Statuto, che riguarda i soci di tutte le categorie, è disposto dal Presidente Nazionale in seguito a motivata proposta del Presidente della Sezione competente o del Segretario Generale per gli iscritti alla Sezione Centrale.

I provvedimenti disciplinari di cui all'art.9 dello Statuto, vengono adottati secondo quanto prescritto dall'art.10 dello stesso Statuto.

Prima di infliggere la punizione di cui al citato art.9 dello Statuto, il Presidente della Sezione deve invitare il socio a giustificarsi.

Di ogni provvedimento disciplinare deve essere data comunicazione all'interessato, il quale firmerà apposita dichiarazione debitamente datata. Nel caso di rifiuto, il Presidente della Sezione, assistito dal Segretario, redigerà apposito verbale.

ART.11 DIPENDENZA DISCIPLINARE DI CARICA

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto, la dipendenza disciplinare in via ascendente dei titolari di cariche dell'Associazione, è determinata come segue:

- i Presidenti di Sezione dipendono dal Delegato Regionale per il tramite del Presidente Provinciale;
- i Presidenti Provinciali dal Delegato Regionale;

- i Delegati Regionali dal Presidente Nazionale per il tramite del Segretario Generale Presidente della Sezione Centrale.

ART.12

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Segretario Generale, per gli iscritti alla Sezione Centrale di cui ha veste di Presidente, o il Presidente di Sezione per tutti gli altri casi, a nome e per conto del rispettivo Consiglio Direttivo, prima dell'adozione dei provvedimenti, di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto, inviteranno i soci deferiti al giudizio del rispettivo Consiglio Direttivo a presentare le proprie giustificazioni ma, se queste non arrivano nel tempo stabilito e l'inquisito non si presenta a proprie spese il giorno in cui si riunisce il Consiglio in veste di Commissione di disciplina, si procederà ugualmente.

I giudizi del Consiglio Direttivo in veste di Commissione di Disciplina vengono emessi a maggioranza. Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado o d'anzianità nel grado dei componenti la Commissione di Disciplina.

I giudizi della Commissione di Disciplina vengono subito comunicati al Presidente di Sezione al quale spetta adottare il provvedimento disciplinare e ne viene data notizia alla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Nazionale deve presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale quando questo esamina, in sede di appello, i provvedimenti disciplinari adottati dal Presidente della Sezione sentito, a norma dell'art.10 dello Statuto, il parere del Collegio dei Probiviri.

ART.13

RICORSI

Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme dell'art.10 dello Statuto.

I Presidenti di Sezione non possono per nessun motivo rifiutarsi di dar corso ai ricorsi dei soci, ma dovranno vistarli anche con le proprie considerazioni, conclusioni e proposte.

I reclami che perverranno direttamente alla Presidenza Nazionale dagli interessati saranno trasmessi ai Presidenti delle Sezioni perchè procedano come sopra è detto.

I ricorsi debbono essere presentati entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione del provvedimento disciplinare.

CAPO SECONDO

NORME ELETTORALI

ART.14

ELEZIONI

La procedura da seguire nelle elezioni alle varie cariche sociali, prevista dall'art.32 dello Statuto, è regolata dalle seguenti norme:

- a- non meno di 60 giorni prima della data stabilita per le prescritte assemblee elettorali, il Presidente Nazionale o le Autorità periferiche competenti, dovranno indire le predette assemblee elettorali;
- b- alle elezioni partecipano tutti i soci aventi titolo in conformità dello Statuto;
- c- le elezioni vengono indette nei tempi fissati dall'art.32 dello Statuto e ad esse è consentita la partecipazione anche per corrispondenza secondo quanto precisato nel seguito del presente Regolamento.

ART.15

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE E PROCEDURE ELETTORALI

In ogni assemblea la seduta viene aperta dal socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale fa procedere all'elezione di:

- un Presidente dell'assemblea stessa, il quale nomina un segretario fra i presenti;
- un Presidente della Commissione di scrutinio, il quale nomina fra i presenti due scrutatori, di cui uno assume le funzioni di segretario quando i votanti siano più di quindici presenti; ove il numero dei votanti sia inferiore a quindici, sarà scelto un solo scrutatore che assolverà anche le funzioni di segretario.

Lo scrutatore più elevato in grado o più anziano nel grado, sostituisce il Presidente della Commissione di Scrutinio nei casi in cui questi dovesse momentaneamente assentarsi.

Le schede elettorali, preventivamente timbrate e firmate dal Segretario Generale saranno consegnate personalmente agli elettori intervenuti. Come da norme a parte si procederà per l'esercizio del voto per corrispondenza.

E' consentito che nelle schede (stampate su modello conforme a quello di cui al formulario in allegati 3 e seguenti) siano preventivamente dattiloscritti o stampati i nominativi di quanti hanno posto la loro candidatura. E' consentito, in tal caso, che taluni di detti nominativi vengano cancellati dal votante e sostituiti con altri scritti a mano dal votante medesimo.

Art.16
OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni elettorali avranno luogo nell'arco di cinque ore di giorno possibilmente festivo e termine nella stessa giornata, secondo quanto preventivamente determinato in sede di convocazione delle relative assemblee. All'ora di scadenza, la deposizione nell'urna delle schede di votazione è consentita solo per gli elettori presenti in sala, i quali debbano ancora votare.

Saranno ammessi a votare soltanto i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione, ciò che le commissioni di scrutinio hanno il compito di accertare. Accertamento analogo sarà effettuato per i soci che si sono avvalsi del voto per corrispondenza prima della deposizione delle buste interne nell'urna. In caso di morosità, queste ultime buste saranno distrutte senza essere aperte e di ciò sarà dato atto nel verbale.

ART.17
VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se interviene la metà dei soci in regola con i pagamenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci impossibilitati a partecipare personalmente alle assemblee possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio; ogni socio però non può avere più di una delega.

ART.18 VOTO PER CORRISPONDENZA

Le schede di votazione per le elezioni per corrispondenza, allorchè previste, di cui all'art.32 dello Statuto, dovranno essere fatte recapitare a mezzo raccomandata A/R o, allorchè possibile, a mano previa ricevuta di accettazione, a tutti i soci non residenti nella località di svolgimento delle assemblee elettorali.

I soci non residenti, per esprimere il voto (salvo che non decidano di intervenire personalmente alle assemblee elettorali) dovranno restituire la scheda elettorale, debitamente compilata senza apposizione del proprio nome, in doppia busta raccomandata indirizzata al Segretario di Sezione di competenza in modo che pervenga improrogabilmente entro il giorno precedente la data fissata per le elezioni.

A tergo della busta esterna, a pena di nullità, dovrà essere trascritto il nome del socio mittente per la necessaria registrazione. Sul fronte della busta interna, invece, dovrà essere apposta la dizione "SCHEDA DI VOTAZIONE" senza altre indicazioni.

Le buste esterne così pervenute saranno aperte dal Segretario della Sezione che, individuata la causale dell'invio, custodirà sotto la propria responsabilità sia le buste interne che dovranno rimanere rigorosamente chiuse, sia le corrispondenti esterne che dovranno essere spillate congiuntamente.

Tutte le buste pervenute, restando chiuse quelle interne, dovranno essere debitamente numerate ed elencate con il nominativo del mittente per essere consegnate al Presidente dell'assemblea elettorale in apertura di seduta. Tali buste interne, restando chiuse saranno inserite nell'urna, previo accertamento dei requisiti del socio mittente, ai sensi di quanto stabilito al precedente art.16.

ART.19 SCRUTINIO DEI VOTI

Le schede di votazione, debitamente compilate, vengono via via consegnate al Presidente della Commissione di scrutinio che le depone immediatamente nell'apposita urna in presenza del socio votante.

La Commissione di scrutinio al termine delle operazioni, dichiarata chiusa la votazione, procede allo spoglio di tutte le schede consegnate a mano o pervenute per posta. Allo spoglio possono assistere – consentendolo il locale - tutti i soci votanti.

La Commissione di scrutinio riepiloga i risultati della votazione in apposito verbale da redigere in duplice copia.

Dal verbale deve risultare:

- a- il numero dei votanti;
- b- il numero dei voti espressi per delega;
- c- il numero dei voti espressi per corrispondenza;
- d- il totale dei voti assegnati a ciascun nominativo;
- e- il totale delle schede nulle o bianche;
- f- la proclamazione degli eletti, tenendo presente che, nel caso taluni nominativi riportino un ugual numero di voti, deve essere considerato eletto il socio più elevato in grado o il più anziano nel grado;
- g- l'assicurazione che non siano stati prodotti reclami in ordine allo svolgimento delle elezioni od avverso l'eleggibilità di qualche socio.

Nel predetto verbale, come in ogni documento di ufficio, il nominativo dei soci deve essere preceduto dal grado rivestito dai soci stessi nel Corpo.

Le due copie del verbale appena chiuso e sottoscritto dai componenti la Commissione di scrutinio, verranno, dal Presidente di questa, rimesse al Presidente di Sezione, il quale ne conserverà una agli atti e trasmetterà l'altra alla Presidenza Nazionale per la ratifica.

ART.20 ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Per l'elezione del Presidente Nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art.37 dello Statuto.

Ai fini del calcolo della maggioranza degli aventi titolo al voto, previsto dall'articolo suddetto, si calcolano i soci presenti, ivi inclusi i Presidenti Nazionali Onorari nonché le deleghe di cui i presenti siano eventualmente investiti nella misura, comunque, di non più di una delega per votante.

Lo svolgimento dell'elezione del Presidente Nazionale deve avere luogo in presenza di almeno tre componenti del Collegio dei Probiviri, a pena di rinvio, ed in osservanza delle norme elettorali previste dal presente Regolamento, in quanto applicabili, tenuto conto che in sostituzione della Commissione di Scrutinio e degli scrutatori opera il Collegio dei Probiviri con i suoi intervenuti.

In deroga alla norma ordinaria, inoltre, il verbale dell'Assemblea viene redatto in duplice copia dal Segretario Generale che provvede alla immediata consegna di uno dei relativi esemplari, per la custodia, agli atti del Collegio stesso.

Per l'elezione del Presidente Nazionale è ammesso anche il voto per corrispondenza.

ART.21 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dagli eletti dai Congressi Regionali, in misura di un Consigliere per ciascuna Regione, nonché da tre Infermiere Volontarie socie assimilate in conformità al disposto dall'art.18 dello Statuto.

Tutti i soci aventi titolo, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, possono concorrere alle elezioni per il Consiglio Direttivo Nazionale svolte nei Congressi Regionali, indipendentemente dalla località di rispettiva residenza.

I candidati residenti in Regione diversa, rispetto a quella per la quale intendono concorrere, peraltro, dovranno far pervenire la propria candidatura non oltre il trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, alla Presidenza Nazionale, la quale provvederà tempestivamente a disporre per l'inserimento dei relativi nominativi nelle schede da porre in votazione.

Nella seduta del Congresso Regionale destinata alla elezione del Rappresentante nel Consiglio Direttivo Nazionale, si provvede anche alle operazioni di ratifica dei risultati elettorali per l'individuazione delle Infermiere Volontarie socie assimilate da inserire nel Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 22 del presente Regolamento.

Ove, per documentato mancato esercizio di voto da parte delle aventi diritto o per carenza di iscrizioni, non sia risultata possibile l'elezione delle tre II.VV. socie

assimilate o di alcuna di esse, il Consiglio Direttivo Nazionale assolverà egualmente le funzioni di competenza con pienezza di poteri.

ART.22

RAPPRESENTANTI DELLE INFERMIERE VOLONTARIE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Le tre rappresentanti delle Infermiere Volontarie elette nell'ambito dei Congressi Regionali A.N.M.C.R.I. dalle Sorelle iscritte all'Associazione, rappresentano rispettivamente:

Per l'Italia Settentrionale le Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; per l'Italia Centrale le Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna; per l'Italia Meridionale: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

ART.23

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANTI DELLE II.VV. NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Entro i trenta giorni precedenti lo svolgimento dei Congressi Regionali, presso le Sezioni che annoverino socie assimilate, avranno luogo le elezioni delle Infermiere Volontarie candidate all'inserimento nel Consiglio Direttivo Nazionale in conformità a quanto stabilito dall'art.18 dello Statuto.

Le assemblee elettorali delle Sorelle a tale fine saranno a cura e sotto la responsabilità dei Presidenti delle Sezioni interessate. Per lo svolgimento delle elezioni e per le relative candidature (che dovranno essere identiche a livello interregionale) saranno applicabili le norme elettorali previste dal presente Regolamento.

Saranno ammesse al voto le sole II.VV. socie assimilate in regola con l'iscrizione.

L'individuazione delle rappresentanti delle II.VV. è prevista nella misura di cui all'art.22 del presente Regolamento.

Entro i quindici giorni precedenti lo svolgimento dei Congressi Regionali, i Presidenti di Sezione interessati dovranno trasmettere i relativi risultati ai Delegati Regionali, dandone conoscenza al Presidente Provinciale di competenza.

Ciascun Congresso Regionale, quindi, approvata la graduatoria delle elette nelle diverse Sezioni, ratificherà il nominativo della socia assimilata che ha conseguito il maggior numero dei voti nella Regione ed il risultato sarà tempestivamente trasmesso dal Delegato Regionale al Collegio dei Probiviri per la elaborazione delle graduatorie interregionali e la proclamazione delle elette al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART.24
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui al combinato disposto dagli artt. 22 e 39 dello Statuto, i Delegati Regionali, i Presidenti Provinciali ed i Presidenti delle Sezioni hanno facoltà di proporre candidature di soci preferibilmente residenti a Roma, a condizione che tali proposte pervengano alla Presidenza Nazionale entro i sessanta giorni precedenti lo svolgimento dei Congressi Regionali convocati per le relative elezioni.

La Presidenza Nazionale, con potere insindacabile, provvede a trasmettere ai Delegati Regionali la rosa ufficiale dei candidati entro i trenta giorni precedenti la data di convocazione dei Congressi Regionali previsti per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Per l'elezione delle due socie II.VV. nel Collegio, si applicano le procedure previste nel precedente art.23 per le Rappresentanti II.VV. nel Consiglio Direttivo Nazionale. Ove, per documentato mancato esercizio del voto da parte delle aventi diritto o per carenza di iscrizioni, non risulti possibile l'elezione delle due socie Infermiere Volontarie assimilate, previste dall'art.39 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri assolverà egualmente le funzioni di competenza, conformemente a quanto previsto dall'art.22 dello stesso.

La carica di Presidente del Collegio dei Probiviri è assunta dal componente effettivo più elevato in grado o più anziano nel grado.

ART.25
ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i soci effettivi ed assimilati, non morosi, iscritti alla Sezione ed è regolata dall'art.27 dello Statuto.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo della Sezione.

Per il funzionamento e la validità delle Assemblee di Sezione valgono, in quanto applicabili, le norme previste al riguardo in altra parte del presente Regolamento.

ART.26
ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI SEZIONE

Alle elezioni dei Consiglieri di Sezione si procede secondo quanto prescritto dall'art.33 dello Statuto.

I Consiglieri da eleggere saranno tre nel caso in cui i componenti la Sezione non superino il numero di venti; cinque se siano più di venti e meno di cinquanta; sette se siano più di cinquanta.

CAPO TERZO

NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE

ART.27

RIMBORSI SPESE

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce con apposito provvedimento la misura dei rimborsi per le spese di viaggio prevista dall'art.13 dello Statuto.

Stabilisce, altresì, nei limiti delle disponibilità finanziarie l'eventuale indennità di rappresentanza per il Presidente Nazionale, che costituisce rimborso forfettario delle spese sostenute in relazione alla carica ricoperta.

In ogni caso i rimborsi forfettari di viaggio e le indennità di rappresentanza non costituiscono emolumento.

ART.28

SOCI ONORARI E BENEMERITI “ ALLA MEMORIA “

Su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà insindacabile di determinare il conferimento della qualifica di Socio Onorario “alla memoria” di Militari C.R.I. e di Infermiere Volontarie deceduti, che risultino aver rivestito in vita il possesso dei requisiti previsti per tale riconoscimento dall'art.4 dello Statuto.

Analogamente può essere conferita la qualifica di Socio Benemerito “alla memoria “ di Militari C.R.I. o di Infermiere Volontarie deceduti, che in vita abbiano acquisito titoli di particolare merito con iniziative ed attività dirette a sostenere l'A.N.M.C.R.I. od a crearne, quali precursori, le basi per la relativa costituzione.

ART.29 PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE

Di norma viene pubblicato, a cura della Sede Centrale, un periodico a carattere nazionale che, oltre a trattare temi che interessino i principi sui quali si fonda l'esistenza dell'Associazione, riporti notizie sulla vita e sull'attività del Sodalizio, disposizioni di carattere vario e comunicazioni che possano interessare i soci.

Tutti i soci in grado di poterlo fare sono invitati a collaborare alla stesura del periodico. Tale collaborazione deve essere particolarmente promossa dai Consiglieri Nazionali, dai Delegati Regionali, dai Presidenti Provinciali e di Sezione e deve essere intesa quale doveroso contributo al raggiungimento delle alte finalità previste dallo Statuto.

La periodicità della pubblicazione è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione alle disponibilità finanziarie e ad elementi di carattere contingente.

Dal momento che la pubblicazione viene di norma distribuita gratuitamente ai soci, i Consiglieri Nazionali, i Delegati Regionali, i Presidenti Provinciali e di Sezione ed i rispettivi Consigli sono tenuti a farla sostenere finanziariamente, mediante oblazioni volontarie e attraverso inserzioni pubblicitarie.

Il Direttore Responsabile del periodico, a norma dell'art.19 dello Statuto, è il Presidente Nazionale dell'Associazione che può farsi coadiuvare, ove lo ritenga, da un Direttore Editoriale e da un Capo Redattore.

E' fatta salva la facoltà per gli organi periferici dell'Associazione di curare di propria iniziativa pubblicazioni e bollettini a carattere locale, assumendone i relativi oneri.

ART.30 NORME TRANSITORIE E FINALI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio, in osservanza del disposto dall'art.40 dello Statuto, quale risulta integrato con atto notarile 15 maggio 1999, provvede ad indire le elezioni per la sollecita costituzione degli Organi periferici e centrali previsti dalle norme statutarie, a cominciare dai Consigli di Sezione ed in modo che entro un anno abbia luogo l'elezione per il Presidente Nazionale.

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Domanda di ammissione

REGIONE.....PROVINCIA.....SEZIONE.....

Il sottoscritto.....

Cognome

Nome

Nato il.....a.....(Prov.....)

Grado.....Ruolo: normale mobile
normale riserva
(cancellare quanto non di pertinenza) speciale
congedo assoluto

Residente in.....CAP.....(Prov.....)

Via.....Tel.....

Professione.....

Chiede di aderire a codesta Associazione in qualità di (v.art.4 Statuto).....

Autorizza l'Associazione alla gestione dei dati ai sensi della Legge 675/95.

Data.....

Firma.....

Visto per la convalida della firma dell'interessato:

Il Presidente della Sezione

.....

ALLEGATO 2

ALLEGATO 4

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Scheda di votazione per l'elezione del Presidente Provinciale della Provincia di:

Seduta elettorale del.....

CANDIDATI :

.....|
Cognome Nome

.....|

.....|

.....|

.....|

.....|

Nota:

L'elettore deve esprimere il voto per un solo nominativo.

Il voto può essere espresso apponendo un segno di croce nel quadratino a fianco del nominativo prescelto e cancellando contestualmente i nominativi dei candidati non votati.

In alternativa, l'elettore può cancellare tutti i nominativi dei candidati risultanti sulla scheda e scrivere di proprio pugno altro nominativo da lui prescelto.

ALLEGATO 5

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Scheda di votazione per l'elezione del COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Congresso Regionale del.....

Seduta elettorale del.....

CANDIDATI :

Membri effettivi

Membri supplenti

.....|____|
Cognome Nome

.....|____|
Cognome Nome

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nota:

L'elettore deve esprimere il voto per: n.ro TRE nominativi per i Membri effettivi e n.ro DUE nominativi per i Membri supplenti.

Il voto può essere espresso apponendo un segno di croce nel quadratino a fianco dei nominativi prescelti e cancellando contestualmente i nominativi dei candidati non votati. In alternativa, l'elettore può cancellare tutti o parte dei nominativi dei candidati risultanti sulla scheda e scrivere di proprio pugno altri nominativi da lui prescelti in modo che i votanti risultino nel numero globale previsto per il Collegio.

ALLEGATO 7

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Scheda di votazione per le Rappresentanti delle Infermiere Volontarie nel Collegio dei Probiviri

Assemblea elettorale delle Socie assimilate della SEZIONE A.N.M.C.R.I.
di.....

Seduta del.....

CANDIDATE :

.....|

Cognome Nome

.....|

.....|

.....|

.....|

.....|

Nota:

L'elettrice deve esprimere il voto per due nominativi.

Il voto può essere espresso apponendo un segno di croce nel quadratino a fianco dei nominativi prescelti e cancellando contestualmente i nominativi delle candidate non votate.

In alternativa, l'elettrice può cancellare tutti o parte dei nominativi delle candidate risultanti sulla scheda e scrivere di proprio pugno altri nominativi da lei prescelti in modo che le socie votate risultino nel numero previsto per il Collegio.

